

Polizza di assicurazione per la copertura di rischi da incendio ed altri danni ai beni, responsabilità civile verso terzi e dipendenti



Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)

Compagnia: AIG Europe SA - Rappresentanza Generale per l'Italia

Prodotto assicurativo: "Assicurazione degli Studi Professionali"

Il DIP Aggiuntivo danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Data di ultimo aggiornamento: 1° marzo 2020

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

AIG Europe SA - Rappresentanza Generale per l'Italia

- Filiale italiana della società lussemburghese AIG Europe S.A. avente la sede legale in 35 D Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Lussemburgo ed appartenente al gruppo AIG.
- Numero di iscrizione nell'Albo delle Imprese di assicurazione: I.00146 iscrizione del 16.3.2018
- Codice ISVAP impresa D947R
- Sede secondaria in Italia: Piazza Vetra, n. 17, cap: 20123, Milano; C.F. 97819940152/P.I. 10479810961; REA Milano n. 2530954; tel. +39 02.36.90.1; sito internet: www.aig.co.it; e-mail: info.italy@aig.com; pec: insurance@aigeurope.postecert.it.
- Regime di operatività in Italia: libertà di stabilimento
- Autorità di vigilanza competente: autorità di vigilanza per il mercato assicurativo lussemburghese Commissariat Aux Assurances.

AIG Europe S.A. (AESA), società neocostituita, non dispone ancora di un bilancio approvato. Dopo il trasferimento delle attività britanniche ad altra società del gruppo AIG avente sede nel Regno Unito, con effetto dal 1° dicembre 2018, AIG Europe Limited (AEL) si è fusa per incorporazione in AESA.

Di seguito è riportata la situazione patrimoniale AEL: i dati sono relativi all'ultimo bilancio approvato, relativo al periodo: 1° dicembre 2016 - 30 novembre 2017, bilancio precedente al trasferimento ed alla fusione sopra indicate. I dati sono espressi in milioni di sterline inglesi ed euro. Il cambio è effettuato in base al tasso praticato il giorno 30 novembre 2017:

- L'ammontare del patrimonio netto di AIG Europe Limited è pari a £ 3.163milioni (Euro 3.596 milioni), di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a £ 197 milioni (Euro 224 milioni) e la parte relativa alle riserve patrimoniali ammonta a £ 2.966 milioni (Euro 3.372 milioni);
- Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) £ 1.136 milioni (Euro 1.291 milioni);
- Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) £ 2.524 milioni (Euro 2.869 milioni);
- Fondi propri ammissibili alla loro copertura £ 3.676 milioni (Euro 4.179 milioni);
- L'indice di copertura dei requisiti patrimoniali, come rapporto tra Fondi propri ammissibili e Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari al 146%;

- La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) si può consultare collegandosi al link <https://www.aig.co.uk> (AIG Europe Group Solvency e Financial Condition Report).

Al contratto si applica la legge Italiana.



Che cosa è assicurato?

Il presente contratto costituisce un'assicurazione "claims made" per le coperture di responsabilità civile professionale.

SEZIONE 1 – NORME CHE REGOLANO LE COPERTURE ASSICURATIVE

SEZIONE 2 – NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE "DANNI AI BENI"

I – ASSICURAZIONE DEL FABBRICATO E DEGLI IMPIANTI

Estensioni

Onorari periti	Spese e gli onorari di competenza del Perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato per gli accertamenti, nonché la quota parte di spese ed onorari, a carico dell'Assicurato, a seguito della nomina del terzo perito.
Eventi sociopolitici	<p>La Società risponde dei:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da incendio, esplosione e scoppio verificatisi in occasione di scioperi, tumulti e sommosse nonché di atti di terrorismo e sabotaggio; • Danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da scioperanti o persone (dipendenti o non dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti o sommosse e che perpetrino, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio. <p>La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione (non militare) della proprietà in cui si trovano i beni assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre trenta giorni consecutivi, la Società non risarcirà le distruzioni, i guasti o i danneggiamenti di cui al punto 2) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.</p>
Eventi atmosferici	<p>La Società risponde dei danni causati agli enti assicurati da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d'aria e simili manifestazioni atmosferiche; • incendio, esplosione e scoppio verificatisi in occasione degli eventi di cui al punto a) che precede.
Ricorso terzi	<p>La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza. Ai fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato.</p>

Rischio locativo	Danni diretti e materiali cagionati da incendio o altro evento garantito dalla presente polizza, anche se causati con colpa grave dell'Assicurato medesimo, ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato.
Inondazioni, alluvioni, allagamenti	Danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da inondazione, alluvione, allagamento in genere anche se tali eventi sono causati da terremoto.
Terremoto	Danni materiali e diretti – compresi quelli da incendio, esplosione, scoppio – subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Agli effetti della presente condizione speciale le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto “singolo sinistro”.
Inquinamento accidentale	Danni conseguenti a contaminazione dell’acqua, dell’aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di sinistro indennizzabile.
Maggiori costi	Spese necessariamente sostenute per il proseguimento dell’attività, debitamente documentate, sempreché tali spese siano sostenute durante il periodo di indennizzo.
Ricerca del guasto	a) Spese sostenute per ricercare, riparare, sostituire le parti di condutture del Fabbricato che hanno dato origine al danno da acqua, anche in caso di danno causato solo a terzi; b) spese per demolire e ripristinare le parti del Fabbricato assicurato, necessariamente sostenute per lo scopo di cui al precedente punto a). La garanzia viene estesa anche al rimborso delle spese necessariamente sostenute per demolire e ripristinare parti del Fabbricato assicurato, come descritto nelle definizioni di polizza, allo scopo di ricercare la rottura delle tubazioni interrato e/o per ripristinare o sostituire le tubazioni interrato nelle quali ha avuto origine la rottura stessa, anche in assenza di Danno materiale e diretto al Fabbricato assicurato.
II, II, IV, V, VI – ASSICURAZIONE DEL CONTENUTO	
Nei limiti ed alle condizioni di contratto, sono assicurati i danni materiali e diretti ai fabbricati cagionati da uno degli eventi qui di seguito elencati.	
Contenuto dello studio professionale	L'Assicuratore si obbliga ad assicurare, anche se di proprietà di terzi, i seguenti beni: mobilio, arredamento, macchine da scrivere e per calcolare computer, apparecchiature elettroniche, macchinario ed attrezzature, oggetti di cancelleria e quant’altro inerente allo Studio Professionale nonché quanto d’uso personale del Professionista, dei dipendenti, dei collaboratori e dei praticanti. Sono assicurati i danni materiali e diretti ai beni di cui all’art. 9 cagionati da: a) Incendio comunque causato; b) Fulmine ed elettricità atmosferica; c) Esplosione e scoppio; d) Fuoriuscita d’acqua condotta a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici o di riscaldamento di pertinenza del fabbricato cui di riferisce l’Assicurazione;

	<p>e) Danni elettrici; f) Guasti derivanti da imperizia, negligenza, errata manipolazione; g) Eventi sociopolitici come da art. 23 che segue; h) Eventi atmosferici come da art. 24 che segue; i) Inondazioni, alluvioni, allagamenti come da art. 25 che segue; j) Terremoto come da art. 26 che segue; k) Vandalismo; l) Furto; m) Scippo e/o rapina all'interno (anche se iniziata dall'esterno) od all'esterno dello Studio Professionale: per tale fattispecie la copertura è limitata ai tragitti effettuati dal Professionista e/o da persone delle quali deve rispondere o che agiscono su incarico e/o per conto del Professionista, da/a (e viceversa) clienti, istituti di credito, uffici postali, esattorie delle imposte e simili, l'abitazione privata del Professionista assicurato; n) Estorsione o) Attacco di natura informatica</p>
<p>Denaro e valori</p>	<p>L'Assicuratore si obbliga ad assicurare, anche se di proprietà di terzi: denaro, titoli, valori, gioielli, preziosi, e biglietti di legittimazione all'incasso, inclusi i beni di uso personale del Professionista.</p> <p>Sono assicurate le perdite per sottrazione distruzione o deterioramento dei beni di cui all'art.13 delle Condizioni di Assicurazione derivanti da:</p> <p>a) Incendio comunque causato; b) Fulmine ed elettricità atmosferica; c) Esplosione e scoppio; d) Fuoriuscita d'acqua condotta a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici o di riscaldamento di pertinenza del fabbricato cui si riferisce l'Assicurazione; e) Eventi socio-politici come da art. 23 delle Condizioni di Assicurazione; f) Eventi atmosferici come da art. 24 delle Condizioni di Assicurazione che segue; g) Inondazioni, alluvioni, allagamenti come da art. 25 delle Condizioni di Assicurazione; h) Terremoto come da art. 26 delle Condizioni di Assicurazione; i) Furto; j) Vandalismo; k) Scippo e/o rapina all'interno (anche se iniziata dall'esterno) od all'esterno dello Studio Professionale: per tale fattispecie la copertura è limitata ai tragitti effettuati dal Professionista e/o da persone delle quali deve rispondere o che agiscono su incarico e/o per conto del Professionista, da/a (e viceversa) clienti, istituti di credito, uffici postali, esattorie delle imposte e simili, l'abitazione privata del Professionista assicurato; l) Estorsione.</p>
<p>Ricostruzione degli archivi</p>	<p>Rimborso delle spese necessarie alla ricostruzione dei beni perduti, deteriorati o distrutti in caso di perdita per sottrazione, distruzione o deterioramento di: atti, registri, repertori, titoli, testamenti, documenti, lavori di documentazione professionale, pratiche di ogni genere, il tutto anche se custodito per rapporto fiduciario, ivi compresi gli archivi e i supporti anche meccanografici ed elettronici, purché contenuti nello studio dell'Assicurato a causa dei seguenti eventi:</p> <p>- Incendio;</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - Fulmine ed elettricità atmosferica; - Esplosione e scoppio; - Fenomeno elettrico; - Fuoriuscita d'acqua condotta a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e di riscaldamento di pertinenza del fabbricato cui si riferisce l'Assicurazione; - Eventi socio politici come da art. 23 delle Condizioni di Assicurazione; - Eventi atmosferici come da art. 24 delle Condizioni di Assicurazione; - Inondazioni, alluvioni, allagamenti come da art. 25 delle Condizioni di Assicurazione; - Terremoto come da art. 26 delle Condizioni di Assicurazione; - Furto; - Scippo e/o rapina all'interno (anche se iniziata all'esterno) od all'esterno dello studio professionale; - Attacco di natura informatica come da art. 27 delle Condizioni di Assicurazione.
Guasti cagionati da ladri	<p>Guasti cagionati dai ladri alle parti del fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, in occasione di furto o rapina consumati o tentati.</p> <p>L'assicurazione vale per i guasti cagionati da atti vandalici alle parti del fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate, solo nel caso in cui tali atti avvengano all'interno dello studio del Professionista.</p>
Danni derivanti da eventi socio-politici	<p>La società risponde:</p> <ul style="list-style-type: none"> • danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da incendio, esplosione e scoppio verificatisi in occasione di scioperi, tumulti e sommosse nonché di atti di sabotaggio; • danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da scioperanti o persone (dipendenti o non dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti o sommosse e che perpetrino, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di sabotaggio.
Eventi atmosferici	<p>Danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d'aria e simili manifestazioni atmosferiche; • incendio, esplosione e scoppio verificatisi in occasione di uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d'aria e simili manifestazioni atmosferiche.
Inondazioni, alluvioni, allagamenti	<p>Danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da inondazione, alluvione, allagamento in genere anche se tali eventi sono causati da terremoto.</p>
Terremoto	<p>Danni materiali e diretti – compresi quelli da incendio, esplosione, scoppio – subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.</p> <p>Agli effetti della presente condizione speciale le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto “singolo sinistro”.</p>
Attacco di natura	<p>Danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da attacco di natura informatica, per tali si intendono accessi non autorizzati, usi non</p>

informatica	autorizzati, codici malevoli o atti di vandalismo e comportamenti dolosi di terzi, perpetrato ai sistemi informatici di pertinenza dello Studio Professionale. L'Assicurato sarà tenuto a presentare formale denuncia alle competenti Autorità.
Maggiori costi	In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che provochi l'interruzione parziale o totale dell'attività assicurata, la Società si obbliga ad indennizzare le spese necessariamente sostenute per il proseguimento dell'attività, debitamente documentate, sempreché tali spese siano sostenute durante il periodo di indennizzo. Per periodo di indennizzo si intende il periodo strettamente necessario per la riparazione od il rimpiazzo delle cose assicurate danneggiate o distrutte, con una durata massima di 3 mesi dal verificarsi del sinistro.
Cessazione dell'attività	La cessazione, a qualunque titolo, dell'attività professionale non comporta la risoluzione del rapporto assicurativo; la polizza rimane in vigore fino alla naturale scadenza della copertura, come indicata nel certificato di assicurazione.
SEZIONE 3 – ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DEGLI STUDI PROFESSIONALI (ESCLUSA OGNI RESPONSABILITA' PROFESSIONALE)	
<u>Estensioni</u>	
Operazioni complementari	L'Assicurazione è operante per tutte le operazioni complementari all'attività svolta.
Novero Terzi	Sono compresi in garanzia in qualità di terzi: <ul style="list-style-type: none"> - tutti i dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'Assicurazione di Legge, i collaboratori coordinati e continuativi e i praticanti, gli stagisti ed i tirocinanti limitatamente alle lesioni corporali, per fatti dei quali l'Assicurato risulti civilmente responsabile; - i titolari ed i dipendenti di Ditte che possano trovarsi nella sede dell'Assicurato per eseguire lavori di pulizia, manutenzione, riparazione e collaudi, semprechè non prendano parte agli specifici lavori formanti oggetto dell'attività dell'Assicurato; - limitatamente alle lesioni corporali, i titolari o dipendenti delle Ditte, quali aziende di trasporto, fornitori e similari che in via occasionale possano partecipare a lavori di carico e scarico o complementari all'attività formanti oggetto dell'Assicurazione.
Proprietà e conduzione fabbricati	L'Assicurazione s'intende estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di proprietario e/o conduttore e/o comodatario dei fabbricati dallo stesso occupati e nei quali viene svolta l'attività oggetto dell'Assicurazione e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi ed eventuali cancelli elettrici, compresa la responsabilità pro-quota
Danni da incendio	Danni derivanti a cose altrui da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute.
Committenza auto	Danni causati a terzi dai dipendenti dell'Assicurato o commessi in relazione alla guida di autovetture, purché le medesime non siano di proprietà e/o godute dall'Assicurato in usufrutto, in locazione od a lui intestate al P.R.A.. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. L'Assicurazione sarà efficace sempreché risulti provato che al momento

	<p>del sinistro il veicolo era guidato da un dipendente dell'Assicurato regolarmente abilitato ai sensi di legge. E' fatto salvo, in ogni caso, il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili.</p>
Danni a cose di terzi	<p>Danni cagionati agli immobili, cose ed animali in genere, affidati all'Assicurato dai clienti, in ragione della sua attività professionale con l'esclusione dei danni da Incendio e Furto.</p>
Responsabilità civile verso prestatori di lavoro soggetti all'INAIL (RCO)	<p>La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:</p> <p>1. Ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30/06/1965, n. 1124 e successive modifiche, nonché del Decreto Legislativo 23/02/2000 nr. 38 per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti (compresi Dirigenti), inclusi fra costoro i soggetti, compresi i lavoratori parasubordinati, di cui l'Assicurato si avvalga ai sensi della legge 14 febbraio 2003 n. 30 ("legge Biagi") e del successivo Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276;</p> <p>2. Ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23/02/2000 nr. 38, o eccedenti le prestazioni dai medesimi previste, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte o per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente di grado non inferiore al 4% calcolata sulla base della tabella delle menomazioni di cui all'art. 13 comma 2) lettera a) del D. Lgs. N. 38/2000, debitamente approvata e/o eventuali successive modifiche.</p> <p>In caso di esercizio dell'azione di rivalsa ex art. 1916 del Codice Civile da parte dell'I.N.A.I.L. i prestatori di lavoro con contratto di somministrazione di cui si avvale la Contraente, i prestatori di lavoro temporaneo di cui alla legge 196/97 e i tirocinanti estivi di orientamento, saranno considerati terzi.</p> <p>Tanto l'Assicurazione RCT quanto l'Assicurazione RCO valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 Giugno 1984, n. 222.</p> <p>L'Assicurazione è parimenti estesa ai prestatori di lavoro temporaneo, di cui alla legge 196/77.</p> <p>Nel caso in cui l'INAIL esercitasse l'azione di rivalsa ex art. 1916 c.c., detti prestatori di lavoro saranno considerati terzi.</p>



Che cosa non è assicurato?

SEZIONE 1 – NORME CHE REGOLANO LE COPERTURE ASSICURATIVE

SEZIONE 2 – NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE "DANNI AI BENI"

I – ASSICURAZIONE DEL FABBRICATO E DEGLI IMPIANTI

Sono esclusi dalle garanzie della presente sezione di polizza i danni:

- verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- verificatisi in occasione di esplosioni o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro

	<p>non ebbe alcun rapporto con tali eventi o fenomeni;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sono inoltre esclusi dalla sola garanzia “Guasti accidentali” i danni: - attribuibili a difetti noti all’Assicurato all’atto della stipulazione della polizza, indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza; - per i quali devono rispondere per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate; - riconducibili alla mancanza di adeguata manutenzione, e/o all’inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l’esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore e/o installatore delle cose assicurate, ivi comprese le spese che l’Assicurato dovrebbe sostenere nell’ambito della manutenzione stessa; - a seguito di prove e/o test ai macchinari stessi; - dovuti a deperimento o logoramento che siano conseguenza naturale dell’uso o funzionamento, o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici o di corrosione, nonché ruggine ed incrostazione; - ai conduttori elettrici esterni degli apparecchi ed impianti assicurati ed a tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate. - La Compagnia non è tenuta a fornire copertura e a indennizzare alcuna richiesta di risarcimento o a pagare alcunché in virtù del presente contratto qualora essa, la sua capogruppo o la sua controllante, nel far ciò, incorrano nel pagamento di qualsivoglia sanzione, proibizione o restrizione prevista da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, ai sensi delle leggi o dei regolamenti dell’Unione Europea o degli Stati Uniti d’America.
<p>Riduzione delle somme assicurate</p>	<p>In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio.</p> <p>È in facoltà dell’Assicurato chiedere il reintegro delle somme assicurate dietro corresponsione del relativo premio; il reintegro sarà immediatamente operante salvo che la Società intenda esercitare la facoltà di recesso.</p>
<p>Esclusioni applicabili alla sezione "Eventi sociopolitici"</p>	<p>Sono esclusi anche i danni:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) conseguenti ad inondazioni o frane; b) derivanti da furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; c) verificatisi nel corso di confisca o requisizione o sequestro delle cose assicurate per ordine di qualsiasi Autorità, di diritto o di fatto, statale o locale od in occasione di serrate.
<p>Esclusioni applicabili alla sezione "Eventi atmosferici"</p>	<p>Sono esclusi anche i danni derivanti da:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) fuoriuscita di corsi d’acqua dalle usuali sponde ed argini o specchi d’acqua artificiali; b) mareggiate e penetrazioni di acqua marina; c) formazione di ruscelli, cumuli esterni d’acqua, rotture e rigurgiti dei sistemi di scarico; d) gelo e neve; e) cedimenti o franamenti del terreno comunque verificatisi; f) bagnamento che si verificassero all’interno dei fabbricati, a meno che arrecati direttamente dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce e lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui alla presente estensione di garanzia.
<p>Esclusioni applicabili alla sezione "Ricorso terzi"</p>	<p>L’Assicurazione non comprende i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli

	<p>stessi mezzi trasportate;</p> <p>- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.</p> <p>Non sono comunque considerati terzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente; - quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; - le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 Codice Civile nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime. <p>L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa, e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.</p> <p>L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Per quanto riguarda le spese giudiziali si applica l'articolo 1917 del Codice Civile.</p> <p>Tale garanzia si intende prestata nell'ambito del sottolimito espressamente previsto nella presente sezione di polizza.</p>
<p>Esclusioni applicabili alla sezione "Inondazioni, alluvioni, allagamenti"</p>	<p>La Società non risponde:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) dei danni causati da mareggiata, marea, maremoto, frana, cedimento o smottamento del terreno, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione; b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento sugli enti assicurati; c) a enti mobili all'aperto.
<p>II, II, IV, V, VI – ASSICURAZIONE DEL CONTENUTO</p>	
<p>Guerra, rivolte, atti di ostilità</p>	<p>Guerra, ostilità o operazioni belliche (sia che la guerra sia dichiarata che non sia dichiarata); invasione; atti di un nemico di nazionalità diversa da quella dell'Assicurato o atti di un nemico di nazionalità diversa dal paese in cui, o su cui gli atti vengono compiuti; guerra civile; rivolta; ribellione (sommossa); insurrezione; rivoluzione; caduta del governo legalmente costituito; tumulti civili che assumono proporzioni di insurrezione; potere militare; usurpazione di potere.</p>
<p>Terrorismo</p>	<p>Qualsiasi atto che di terrorismo.</p>
<p>Contaminazione biologica</p>	<p>Qualsiasi richiesta di risarcimento conseguenti o relative all'esistenza di muffe, funghi, spore, batteri, contaminazione biologica e quanto a questa collegato.</p>
<p>Esplosioni e radiazioni</p>	<p>Qualsiasi richiesta di risarcimento traente origine da, basata su o attribuibile a esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi o fenomeni.</p>
<p>Atti volontari</p>	<p>Qualsiasi richiesta di risarcimento traente origine da, basata su o</p>

	attribuibile danni cagionati da dolo dell'Assicurato.
Clausola OFAC	La Compagnia non è tenuta a fornire copertura e a indennizzare alcuna richiesta di risarcimento o a pagare alcunché in virtù del presente contratto qualora essa, la sua capogruppo o la sua controllante, nel far ciò, incorrano nel pagamento di qualsivoglia sanzione, proibizione o restrizione prevista da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, ai sensi delle leggi o dei regolamenti dell'Unione Europea o degli Stati Uniti d'America.
Esclusioni applicabili alla sezione "Assicurazione del contenuto dello studio professionale"	Sono esclusi i danni: a) per smarrimenti od ammanchi riscontrati in sede di inventario; b) attribuibili a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza; c) per i quali devono rispondere per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate; d) ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce, incluso qualsiasi supporto, salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate.
Limitazioni applicabili alla sezione "Assicurazione del denaro e dei valori"	Durante le ore di chiusura dello studio la garanzia furto è operante purché i beni indicati all'art. 13 delle Condizioni di Assicurazione siano in casseforti, cassetti o mobili chiusi a chiave e il furto sia commesso mediante rottura, scasso, uso di grimaldelli od altri arnesi simili.
Esclusioni applicabili alla sezione "Danni derivanti da eventi socio-politici"	Sono esclusi i danni: a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di guerra civile, di insurrezione, di occupazione militare e di invasione; b) verificatisi in occasione di esplosioni, emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche (salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi) anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da incendio o altro evento risarcibile in base alla presente estensione di garanzia; c) determinati da dolo dell'Assicurato; d) conseguenti a inondazioni o frane; e) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; f) verificatisi nel corso di confisca o requisizione o sequestro delle cose assicurate per ordine di qualsiasi Autorità, di diritto o di fatto, statale o locale od in occasione di serrate. La Società non risarcisce inoltre i guasti o i danni di cui al punto 2) del presente paragrafo, dovuti ad interruzione di processi di lavorazione, alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, omissione di controllo o manovra. La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione (non militare) della proprietà in cui si trovano i beni assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protrasse per oltre trenta giorni consecutivi, la Società non risarcirà le distruzioni, i guasti o i danneggiamenti di cui al punto 2) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.
Esclusioni applicabili alla sezione "Eventi atmosferici"	La Società non risponde: a) dei danni causati da:

	<ul style="list-style-type: none"> - fuoriuscita di corsi d'acqua dalle usuali sponde o specchi d'acqua naturali od artificiali; - mareggiate e penetrazioni di acqua marina; - formazione di ruscelli, cumuli esterni di acqua, rotture o rigurgiti dei sistemi di scarico; - gelo e neve; - cedimenti o franamenti del terreno ancorché verificatisi a seguito di uragani, bufere, tempeste, grandine o trombe d'aria; <p>b) dei danni di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto, a meno che arrecati direttamente dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui alla presente estensione di garanzia.</p>
Esclusioni applicabili alla sezione "Inondazioni, alluvioni, allagamenti"	<p>La Società non risponde:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) dei danni causati da mareggiata, marea, maremoto, frana, cedimento o smottamento del terreno, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione; b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento sugli enti assicurati; c) a enti mobili all'aperto.
Esclusioni applicabili alla sezione "Attacco di natura informatica"	<p>Restano comunque esclusi i danni di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software non dovuti ad azione di terzi; b) indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware e software; c) interruzione di esercizio conseguenti direttamente ai danni di cui ai precedenti punti a e b; <p>e per i danni dovuti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) violazione, anche se non intenzionale, dei diritti di proprietà intellettuale (come per esempio marchio, diritto d'autore, brevetto); b) violazione della legge 675/96 e successive modifiche e integrazione/i.
Esclusioni applicabili alla sezione "Maggiori costi"	<p>La Società non risponde delle maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità; - difficoltà di reperimento di un immobile nel quale proseguire l'attività.
Per ulteriori limitazioni o esclusioni, si rimanda alle Condizioni di Polizza ed alle definizioni in esse contenute.	
SEZIONE 3 – ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DEGLI STUDI PROFESSIONALI (ESCLUSA OGNI RESPONSABILITA' PROFESSIONALE)	
Esclusioni applicabili all'estensione	Sono esclusi i danni derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione e demolizione.

“Proprietà e conduzione fabbricati”	
Esclusioni applicabili all'estensione “Danni da incendio”	Qualora per lo stesso rischio esista una polizza incendio la garanzia opera a secondo rischio e dopo l'esaurimento del massimale previsto con la polizza incendio.
Esclusioni applicabili alla sezione "Responsabilità civile degli studi professionali "	La Compagnia non è tenuta a fornire copertura e a indennizzare alcuna richiesta di risarcimento o a pagare alcunché in virtù del presente contratto qualora essa, la sua capogruppo o la sua controllante, nel far ciò, incorrano nel pagamento di qualsivoglia sanzione, proibizione o restrizione prevista da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, ai sensi delle leggi o dei regolamenti dell'Unione Europea o degli Stati Uniti d'America. CLAUSOLA OFAC. Non sono considerati terzi i congiunti, i contitolari dell'Assicurato od i suoi Associati – di diritto o di fatto – né i loro coniugi, figli ed altri parenti od affini con essi conviventi.
Esclusioni applicabili all'estensione “Responsabilità civile verso prestatori di lavoro soggetti all'INAIL (RCO)”	L'Assicurazione non è efficace se, al momento del sinistro, l'Assicurato non è in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge, solo qualora l'omessa assicurazione presso l'I.N.A.I.L. di uno o più dipendenti derivi da dolo o colpa grave dell'Assicurato.
Per ulteriori limitazioni o esclusioni, si rimanda alle Condizioni di Polizza ed alle definizioni in esse contenute.	
 Ci sono limiti di copertura?	
L'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate applicabili. Possono inoltre essere applicabili franchigie/scoperti e sottolimiti. Massimali, somme assicurate, franchigie, scoperti e sottolimiti sono concordati con il contraente e formalizzati nelle Condizioni di Polizza oppure nel certificato di assicurazione.	
Per ulteriori limitazioni o esclusioni, si rimanda alle Condizioni di Polizza ed alle definizioni in esse contenute.	
 Che obblighi ho?	
Cosa fare in caso di sinistro?	Con riferimento alla Sezione 2, in caso di sinistro incendio e/o guasti accidentali l'Assicurato deve: - fare quanto gli è possibile per evitare e diminuire il danno, ai sensi degli artt. 1914 e 1915 del Codice Civile; - darne avviso scritto mediante lettera raccomandata, non appena venuto a conoscenza e comunque entro il termine di 72 ore, all'Assicuratore al seguente indirizzo: AIG Europe SA Piazza Vetra, 17 20123 Milano Italia - conservare le tracce e i residui del sinistro fino alla conclusione delle operazioni peritali, fino ad un massimo di trenta giorni, senza avere per questo diritto ad alcuna indennità. Esaurito il termine temporale di cui sopra, lo stato delle cose potrà essere dimostrato

	<p>tramite idonea documentazione, se necessario anche fotografica. La riparazione può essere iniziata dopo aver dato l'avviso del sinistro, però lo stato delle cose, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, non può venire modificato se non nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività. Se tale ispezione, per qualsiasi motivo, non avvenisse entro otto giorni dall'avviso del danno, l'Assicurato potrà prendere tutte le misure del caso;</p> <ul style="list-style-type: none"> - inoltrare alla Società, entro dieci giorni, denuncia scritta contenente la data, il luogo, la descrizione, la causa presunta e l'ammontare approssimativo del sinistro, allegando una copia della dichiarazione fatta all'Autorità, ove prevista; - fornire dimostrazione del valore degli enti danneggiati, dei materiali e delle spese per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione all'obbligo di salvataggio; sono parificati ai danni da incendio e/o esplosione i guasti arrecati dall'Assicurato o per ordine dell'Autorità per impedirli o arrestarli; - in caso di furto o rapina o di sinistro presumibilmente doloso, fare nelle 24 ore successive dichiarazione scritta all'Autorità giudiziaria o di Polizia del luogo, indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l'ammontare approssimativo del danno; - denunciare tempestivamente la perdita di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento; - inoltrare alla Società, entro dieci giorni, denuncia scritta contenente la data, il luogo, la descrizione, la causa presunta e l'ammontare approssimativo del sinistro, allegando una copia della dichiarazione fatta all'Autorità, ove prevista; - fornire dimostrazione del valore degli enti danneggiati, dei materiali e delle spese per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione all'obbligo di salvataggio; sono parificati ai danni da incendio e/o esplosione i guasti arrecati dall'Assicurato o per ordine dell'Autorità per impedirli o arrestarli; - relativamente alla sola garanzia di cui all'art.10 lettera e) viene stabilito che, avvenuto il sinistro, la copertura relativa ai danni elettrici resta sospesa per l'ente danneggiato fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il funzionamento regolare. <p>Resta a carico dell'Assicurato il pregiudizio conseguente al ritardato o omesso rispetto di quanto stabilito ai paragrafi precedenti, salvo che l'omissione o il ritardo siano riconducibili ad impedimento per caso fortuito o forza maggiore. Le dichiarazioni inesatte o reticenti dovute a dolo sulla natura, sulle cause, sulle circostanze e sulle conseguenze di un sinistro, comporteranno la decadenza per l'Assicurato di ogni diritto alle prestazioni assicurative.</p> <p>Con riferimento alla Sezione 3, in caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso scritto al Broker o, se impossibilitato, all'Assicuratore entro 10 giorni lavorativi da quando ne ha avuto conoscenza. Deve inoltre far seguito nel più breve tempo possibile con le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del fatto dannoso di cui l'Assicurato sia venuto a conoscenza, nonché con i documenti e gli atti giudiziari o amministrativi relativi al sinistro e successivamente a lui pervenuti. Se l'Assicurato omette o ritarda la presentazione della denuncia di sinistro, nonché l'invio di documentazione o di atti di natura giudiziaria o amministrativa, la Società ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento</p>
--	--

	<p>del danno in ragione del pregiudizio sofferto. Agli effetti dell'Assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta pretorile a norma della legge infortuni.</p> <p>Ai sensi dell'art. 2952 c.c., il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.</p> <p>Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.</p> <p>Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.</p> <p>La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.</p>
<p>Dichiarazioni inesatte o reticenti</p>	<p>Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché lo stesso annullamento dell'assicurazione ai sensi dell'Art.1892 c.c., o il recesso della Società ai sensi dell'Art.1893 c.c.; in caso di assicurazione in nome o per conto di terzi si applica la disposizione di cui all'Art.1894 c.c.</p>
<p>Obblighi dell'impresa</p>	<p>L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro, che l'Assicurato abbia rispettato gli Obblighi previsti in caso di sinistro e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 25.000,00.</p> <p>L'obbligazione della Società decorre trascorsi 60 giorni dalla denuncia del sinistro e 30 giorni dalla data di richiesta dell'anticipo.</p> <p>Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato entro 30 giorni dalla data dell'accordo; se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento verrà effettuato solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorra quanto previsto dall'articolo 9 punto e).</p>
<p> Quando e come devo pagare?</p>	
<p>Premio</p>	<p>Il premio di assicurazione, comprensivo di imposte, è predeterminato per tutta la durata contrattuale indicata nel Certificato di Assicurazione per ogni Assicurato.</p> <p>L'ammontare del premio è individuato sulla base del Piano assicurativo prescelto che determina il livello di prestazioni corrisposte.</p> <p>L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.</p> <p>Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° (trentesimo) giorno successivo alla data di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'Art.1901 C.C.</p> <p>Il premio è interamente dovuto per l'intero periodo assicurativo e deve essere pagato all'Intermediario, cui è assegnata la polizza.</p>

Rimborso	Nella polizza non è previsto alcun rimborso a favore dell'assicurato.
 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	L'assicurazione ha la durata di un anno. La copertura inizia e termina nella data indicata nel Frontespizio di Polizza. Non sono previste ipotesi di tacito rinnovo.
Sospensione	Non sono previste ipotesi di sospensione.
 Come posso disdire la polizza?	
Ripensamento dopo la stipulazione	Non sono previste ipotesi contrattuali di recesso a favore del Contraente.
Risoluzione	Non sono previsti casi di risoluzione dell'assicurazione a favore dell'assicurato.
 A chi è rivolto questo prodotto?	
<p>Il professionista iscritto a ruolo o lo studio professionale associato che intenda stipulare una polizza multirischi per la copertura di rischi incendio ed altri danni ai beni nonché la responsabilità civile verso terzi e dipendenti (esclusa la responsabilità civile professionale).</p>	
 Quali costi devo sostenere?	
<p>Costi di intermediazione. La quota parte del premio (al netto delle imposte) percepita in media dagli intermediari è pari al 16,37%. Il dato è calcolato sulla base delle rilevazioni contabili relative all'ultimo esercizio dell'impresa di assicurazione per il quale è stato approvato il bilancio.</p>	
COME PRESENTARE RECLAMI?	
All'impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, dell'effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto o della gestione dei sinistri dovranno essere formulati per iscritto all'Assicuratore ed indirizzati a:</p> <p>AIG Europe SA Rappresentanza Generale per l'Italia Servizio Reclami Piazza Vetra, 17 – 20123 Milano Fax 02 36 90 222 e-mail: servizio.reclami@aig.com</p> <p>Sarà cura della Compagnia comunicare gli esiti del reclamo entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso.</p>
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it</p>

	<p>Per la presentazione dei reclami ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell'Istituto di Vigilanza nella sezione relativa ai Reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito https://www.ivass.it/consumatori/reclami/index.html.</p> <p>Poiché AIG Europe S.A. è una società di assicurazioni con sede legale in Lussemburgo, oltre alla procedura di reclami di cui sopra, è possibile avere accesso agli organismi di mediazione lussemburghesi per qualsiasi reclamo che possa riferirsi a questa Polizza. I recapiti degli organismi di mediazione lussemburghesi sono disponibili sul sito web di AIG Europe S.A.: http://www.aig.lu/.</p>
	<p>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</p>
Arbitrato	<p>Tutte le controversie relative al presente contratto di assicurazione e ad esso connesse, ivi incluse a titolo esemplificativo quelle concernenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, verranno definite mediante arbitrato rituale in diritto regolato dalla legge italiana.</p>
Mediazione	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). Ai sensi dell'art. 5, comma 1 e comma 1-bis, D.Lgs. 28/2010 in materia di contratti assicurativi la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.</p>
Negoziazione assistita	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare direttamente il reclamo al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accendendo al sito: http://ec.europa.eu/finance/fin-net/members_en.htm), o all'IVASS, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. L'IVASS provvederà all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.</p>
<p>PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE <u>NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.</u></p>	